

COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35/1999 e n° 81/2001)

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di Ladispoli, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione Comunale di Ladispoli, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura nelle aree urbane e periurbane la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.
3. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale:
 - a) preservare le aree verdi, la vegetazione arborea e arbustiva;
 - b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e cure colturali) della vegetazione urbana arborea e arbustiva.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica tanto al patrimonio arboreo pubblico quanto a quello privato e integra quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti.
2. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al Presente Regolamento non si applicano ai vivai e agli alberi da frutta.

Art. 3 Divieti

1) Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato accedere nel verde pubblico con modalità tali da comprometterne l'ambiente, evitando quindi di:

- disperdere qualsivoglia sostanza o materiale dannoso alla flora;
- effettuare operazioni di qualsiasi natura che possano in qualsiasi modo danneggiare le piante;
- accedere con veicoli a motore;
- raccogliere fiori;
- accendere fuochi;
- modificare il tappeto erboso o il sottobosco;
- asportare ogni essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale.

2) La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio Ambiente, fatte salve superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi e alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.

L'Ufficio Ambiente Comunale autorizza abbattimenti di essenze arboree sussistendo le condizioni che seguono:

a) Nell'ambito dei luoghi pubblici:

- deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere della alberatura o deve essere accertata - da tecnico qualificato - la condizione patologica degenerativa irreversibile. Oppure, in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere - anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico - allo spostamento in altro luogo dell'alberatura.

b) Nell'ambito di luoghi privati:

- salvo quanto stabilito nel successivo art. 4, sono consentiti abbattimenti a condizione che venga corrisposta al Comune, per ogni albero abbattuto, una somma pari al valore di mercato di un' albero della specie "*quercus ilex*" (leccio), in vaso, delle dimensioni minime di circonferenza del fusto pari a 15 cm. , prezzo desunto dal vigente listino della "Assoverde" Associazione Italiana Costruttori del Verde. Le somme versate contribuiranno al fondo da utilizzare per interventi di arredo delle aree verdi pubbliche.
- Le essenze vegetali situate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono essere abbattute o rimosse esclusivamente con autorizzazione del competente Ufficio Ambiente Comunale che verificherà la condizione di effettiva pericolosità determinata dal permanere dell'essenza.

3) Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle normative antinfortunistiche, senza recare pericolo a persone o cose.

4) Per quanto concerne gli interventi di potatura si precisa quanto segue:

- le operazioni di potatura di alberi ed arbusti ubicati in luoghi privati non necessitano di autorizzazione alcuna, tranne nel caso di piante comprese nell'Archivio Comunale delle piante tutelate, per le quali occorre preventiva autorizzazione. Le medesime operazioni di potatura sulle piante tutelate possono essere eseguite esclusivamente da ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., per la categoria di vivaisti o similare;
- su tutte le alberature di proprietà pubblica e quelle private che rientrano nell'Archivio Comunale delle piante tutelate, è vietata l'operazione di capitozzatura. Detta pratica potrà essere effettuata, in casi eccezionali, qualora sussistano gravi attacchi di carie del legno, localizzati sul fusto e sulle grosse branche della pianta, ed abbiano compromesso la stabilità della pianta e delle stesse branche;
- sono, di norma, vietate le potature di grossi rami, salvo diverse indicazioni da parte dell'Ufficio Ambiente Comunale, il quale potrà autorizzare il taglio nei casi in cui l'ingombro della chioma procuri particolari disagi.

Art. 4

Patrimonio arboreo sottoposto a tutela

Il Sindaco o suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.

Allo scopo è costituito l'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata.

L'Ufficio Ambiente Comunale attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo ufficio potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo esse su aree private, il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Ambiente Comunale che ne valuterà l'opportunità. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, ha la validità di mesi tre a partire dalla data di rilascio e deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la camera di commercio, sotto il controllo dei competente Ufficio Comunale Ambiente.

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Deroga al divieto di abbattimento

1) L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberature sottoposte a tutela, in deroga al divieto di cui all'articolo 4, quando sussista una delle seguenti condizioni:

- a) L'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, non sia possibile;
 - b) Il privato interessato all'abbattimento produce, contestualmente alla richiesta, un progetto di ristrutturazione ambientale, all'approvazione del quale la eventuale autorizzazione all'abbattimento resta subordinata;
 - c) Risulti irrimediabilmente compromesso -per cause naturali o per errati interventi del passato- il normale sviluppo vegetativo dell'alberatura.
- 2) La richiesta di deroga dovrà essere rivolta al Sindaco per iscritto, che rilascerà la relativa autorizzazione in seguito all'avvenuto accertamento dei presupposti di cui al precedente comma 1.

Art. 6

Obbligo di cura e difesa sanitaria

- 1) I proprietari di aree con alberature hanno l'obbligo di attuare interventi di difesa sanitaria compreso l'eventuale abbattimento ove:
 - gli alberi o gli arbusti siano affetti da gravi fitopatie che possano diffondersi su altre specie vegetali;
 - gli alberi minaccino la pubblica incolumità;

Art. 7

Alberature nelle aree rurali

- 1) I proprietari di alberi ed arbusti situati nelle zone rurali ai margini dei campi coltivati, hanno l'obbligo di mantenere dette piante in buone condizioni di salute e di ingombro. In particolare, nel caso delle fasce frangivento costituite da piante poste in adiacenza alle strade sia pubbliche che private, si dovrà evitare che la chioma o il fusto di dette piante invadano le sedi stradali determinando pericolo per la circolazione.
- 2) Per la creazione di nuovi frangivento realizzati con essenze arboree, si dovranno rispettare le distanze dalla strada previste dal vigente Codice della Strada e dal Codice Civile. Per la scelta delle specie da utilizzare si rimanda all'allegato "A" limitatamente alle specie di origine autoctona in esso contenute.

Art. 8

Concessioni edilizie

I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree private con alberature, sulle quali è richiesta concessione edilizia per interventi di costruzione o ricostruzione edile, debbono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) In sede di presentazione dei progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica;
- 2) I progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura a:
 - riservare sufficiente spazio all'apparato radicale;
 - riservare sufficiente spazio alla chioma, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro.
- 3) Ogni nuova concessione edilizia comporta l'obbligo di assicurare, nel territorio asservito alla costruzione, alberature in misura non inferiore a una pianta ogni 150 metri cubi edificabili, da tale computo sono escluse alberature con altezza inferiore a 2,5 metri. Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberature nelle quantità suindicate, gli alberi, scelti nell'elenco di cui all'allegato "A", debbono essere posti a disposizione del Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 9

Piantumazioni nelle aree pubbliche

Ogni intervento di nuova piantumazione di essenze arboree, da realizzare nelle aree pubbliche comunali, deve essere effettuato utilizzando specie di cui al richiamato allegato "A" preferendo, di norma, le specie autoctone in esso sottolineate.

Art. 10

Promozione del rimboschimento

Il Comune attua iniziative di promozione del rimboschimento, con specie autoctone, in zone del territorio comunale sia pubbliche che private. Tale attività si esplica attraverso la pianificazione di:

- interventi di piantumazione di specie autoctone nelle aree destinate a parco pubblico dal Piano Regolatore Generale;
- ulteriori piantumazioni in aree private di sufficiente estensione, realizzati in collaborazione tra il proprietario del fondo ed il Comune. Il Comune, fornirà il progetto tecnico di rimboschimento, il programma di mantenimento e la necessaria consulenza tecnico-forestale. Al privato proprietario del fondo, competerà l'assunzione degli oneri per la manodopera e quanto altro necessario all'impianto dei giovani alberi.

Il bilancio finanziario di previsione dovrà riservare adeguate risorse per tale finalità.

Art. 11

Sanzioni

In caso di inosservanza del presente Regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

- Dispersione nel verde di sostanze dannose, da lire 200.000 a lire 600.000 e, in caso di danno irreversibile al patrimonio arboreo, obbligo a risarcire il valore dell'albero;
- Accesso nel verde con veicoli a motore, da lire 200.000 a lire 600.000;
- Raccogliere fiori, da lire 50.000 a lire 150.000;
- Accendere fuochi, da lire 500.000 a lire 1.500.000;
- Modificazione del tappeto erboso o del sottobosco, da lire 200.000 a lire 600.000;
- Asportazione di essenze vegetali, da lire 200.000 a lire 600.000;
- Abbattimento di essenza arborea pubblica o privata, non sottoposta a tutela, da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e obbligo - in caso di area pubblica- a risarcire il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione in caso di area privata;
- Abbattimento di essenza arborea pubblica o privata sottoposta a tutela, da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 e obbligo a risarcire - nel caso di area pubblica- il valore dell'albero o a procedere a nuova piantumazione di analogo valore in caso di area privata;
- Interventi di modificazione della forma o della struttura o delle caratteristiche delle piante tutelate senza specifica autorizzazione, da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;
- Danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma, in caso di interventi edilizi, da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;
- Restanti contravvenzioni al regolamento non specificatamente previste nel presente articolo, da lire 1.000.000 a lire 3.000.000-

In ogni caso deve essere risarcito l'effettivo valore della pianta danneggiata desumibile dal vigente elenco prezzi della "Assoverde", Associazione Italiana costruttori del Verde.

Art. 12

Sanzioni accessorie

Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su area interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 8, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

Art. 13

Consulenze uffici comunali

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale e per essa l'Ufficio Ambiente, fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 14
Normativa Nazionale in tema di "lotta obbligatoria"

Al fine di diffondere la migliore conoscenza della normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria", e cioè:

- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro del platano "*Ceratocystis fimbriata*";
- D.M. 27 marzo 1996: Lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica Italiana;
- D.M. 29 novembre 1996: Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);
- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Thaumetopoea pityocampa*";

L'Ufficio Comunale Ambiente rende disponibili i testi dei summenzionati D.M. a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 15
Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento di piante che manifestano i segni di malattie letali epidemiche, dovranno avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogramici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei, tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Allegato "A"

Acer campestre (Acero comune)
Acer monspessulanum (Acero minore)
Arbustus unedo (Corbezzolo)
Celtis australis (Bagolaro)
Cercis siliquastrum (Siliquastro)
Chamaerops humilis (Palma nana)
Chamaerops excelsa (Palma)
Cupressociparis leylandii (leyland)
Cupressus macrocarpa (Cipresso di Monterey)
Cupressus sempervirens (Cipresso comune)
Eleagnus angustifolia (elegno)
Fraxinus ornus (Ornello)
Fraxynus angustifolia sub. oxycarpa
Ginkgo biloba (ginko)
Hibiscus syriacus (ibisco)
Juniperus communis (ginepro)
Juniperus oxycedrus (ginepro)
Juniperus phoenicea (ginepro)
Laurus nobilis (Alloro)
Magnolia grandiflora (magnolia)
Mirtus communis (Mirto)
Olea europea (Olivo)
Phillyrea angustifolia (Fillirea)
Phillyrea latifolia (Fillirea)
Phitolacca dioica (fitolacca)
Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)
Phoenix dactylifera (Palma da dattero)
Pistacia lentiscus (lentisco)
Populus nigra (Pioppo nero)
Populus alba (Pioppo bianco)
Populus x euroamericana (Pioppo ibrido)
Prunus cerasifera "Pissardi"
Prunus ibridi da fiore (Tipo gli ibridi di serrulata)
Punica granatum (Melograno)
Quercus cerris (Cerro)
Quercus ilex (Leccio)
Quercus pubescens (roverella)
Quercus robur (Farnia)
Quercus suber (Sughera)
Rosmarinus officinalis (Rosmarino)
Salvia officinalis (salvia)
Rhamnus alaterno (Alaterno)
Sorbus domestica (Sorbo)
Sorbus torminalis (Ciavardello)
Tamarix gallica (Tamarice)
Tamarix africana
Ulmus minor (Olmo)
Viburnum tinus (Viburno)